

BOZZA DI:

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE FINANZA DI PROGETTO MEDIANTE LA FATTISPECIE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI AI SENSI DEL D.LGS. 115/2008

L'anno....., addì....., del mese di....., in..... (.....), presso i locali della Residenza Municipale, avanti a me dott., nato a.....(), Segretario Comunale titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell'interesse del Comune di Pianiga, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, sono comparsi:

il Sig....., nato a..... in qualità di..... del Comune di PIANIGA (VE), domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale,C.F.:....., il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di PIANIGA, che rappresenta, ai sensi dell'art.107, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000, in forza di....., di seguito nel presente atto denominato "Utilizzatore" o "Concedente";

RANZATO ANTONIO, nato a PADOVA (PD) il 13/ 06/1964, in qualità di legale rappresentante della Società RANZATO IMPIANTI SRL con sede in via GERMANIA 34 cap35127 PADOVA P.IVA 03121000271 domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in qualità di amministratore unico, di seguito nel presente contratto denominato "Concessionario".

D'ora innanzi Concessionario e Utilizzatore, congiuntamente verranno anche denominati le "Parti" e, singolarmente, la "Parte".

I Componenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:

Premesso:

1. che la ditta RANZATO IMPIANTI SRL ha presentato in data 14 NOVEMBRE 2016 una proposta di project financing (ora Partenariato Pubblico Privato) e successive integrazioni consegnate in datafinalizzata alla concessione dell'illuminazione comunale ;
2. che con delibera di Giunta Comunale n....in data.....si è dichiarato l'interesse pubblico della proposta di cui al punto precedente, stabilendo di indire una gara d'appalto di partenariato pubblico privato con il soggetto promotore ;
3. che con determinazione n..... del del veniva approvato il bando di gara per partenariato pubblico privato di cui all'art.183 comma 9, del d.lgs. 50/2016 per la concessione di lavori per la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con tecnologia a led" nel comune di Pianiga -VE-
4. che la gara di cui sopra è stata bandita con procedura..... e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. che con determinazione n.....del.....detta gara veniva aggiudicata definitivamente alla Società con sede inla quale risultava avere effettuato l'offerta economicamente più vantaggiosa ;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1. Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2. Oggetto del Contratto

Sono oggetto del contratto le prestazioni di progettazione definitiva (fornita contestualmente all'espletamento della gara) esecutiva, per l'esecuzione e l'esecuzione dei lavori di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione e gestione del servizio di illuminazione pubblica tramite finanza di progetto mediante la fattispecie del finanziamento tramite terzi ai sensi del D.Lgs. 115/2008, compresa la fornitura dell'energia elettrica, nonché la direzione dei lavori il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori stessi, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici della pubblica illuminazione stradale, dei semafori e dei lampeggianti di proprietà Comunale, nonché il ripristino a seguito di danneggiamenti causati da atti vandalici, incidenti stradali o per qualsiasi altra causa, secondo le prescrizioni riportate nella proposta di Partenariato Pubblico Privato, così come integrata dalla documentazione di offerta.

Sono pertanto comprese nel contratto tutte le attività offerte in gara.

Art.3. Decorrenza, durata del Contratto di Concessione e tempi per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento, efficientamento ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione

Il contratto ha validità a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. La **durata della concessione è di mesi 180** che decorreranno dal completamento dei lavori di ammodernamento, efficientamento ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione come proposti nel progetto esecutivo, come risulta dal certificato di cui all'art.8, comma 1.5.

Il tempo per predisporre la progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento, efficientamento ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione è di **60 (sessanta) giorni** dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione della progettazione definitiva.

Il tempo di esecuzione dei lavori di ammodernamento, efficientamento ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione come proposti nel progetto definitivo offerto in gara è di **180 (centottanta) giorni** dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Art.4. Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici

Il contratto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da l presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) Studio di fattibilità posto a base di gara;
- b) Altri documenti posti a base di gara (allegato tecnico-economico-finanziario, prospetto economico-finanziario);
- c) Progetto definitivo offerto in gara;

Art.5. Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario s'impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attività descritte nel precedente all'art.2, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;
2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto-offerta proposto dall'aggiudicatario;
3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente il Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovrà farsi carico della verifica prevista per le tutte le fasi progettuali. La validazione sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dal Concedente tramite organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative;
4. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico;
5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs n.50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell'Esecuzione.
6. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.
7. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.
8. Nel corso dell'esecuzione delle opere, il Concessionario è altresì obbligato ad inviare al responsabile della Concessione con cadenza trimestrale una dettagliata relazione del direttore lavori, contenente lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, circa l'andamento dei lavori al fine di consentirgli di svolgere l'attività di controllo.

a) *Principali obblighi del Concessionario.*

Il Concessionario assume il rischio dell'installazione e della gestione tecnica di quanto fornito per tutto il periodo della concessione, a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Sono a carico del Concessionario:

- i. La predisposizione della progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento ed ampliamento previsti nella progettazione definitiva offerta in gara, fatte salve le eventuali richieste di modifica che l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere per fare fronte a eventuali singolarità;
- ii. L'esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade nel rispetto della documentazione tecnica di gara e delle norme e disposizioni vigenti in materia.
- iii. La messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto con la quale egli assume a proprio rischio l'onere di assicurarne all'Utilizzatore la costante fruibilità. Tutto il materiale fornito dal Concessionario, dovrà possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia.
- iv. La perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eliminazione degli eventuali vizi sul materiale. In particolare dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione tecnica degli impianti di illuminazione pubblica esistenti al termine dei lavori di adeguamento e miglioramento come offerti nella progettazione definitiva di gara, secondo i criteri richiamati nel capitolato descrittivo e prestazionale posto a base di gara o come ulteriormente migliorato e dettagliato nell'offerta di gara.
- v. Il finanziamento di tutto quanto occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.

b) *Responsabilità del Concessionario.*

- i. Il Concessionario rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di concessione. Resta espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel



presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

- ii. Il Concessionario, rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'Utilizzatore e/o ad eventuali aventi causa, in dipendenza delle proprie attività ovvero per l'omissione all'adempimento di obblighi previsti dal presente contratto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di concessione.
- iii. Ulteriori obbligazioni del Concessionario.
- iv. Il Concessionario s'impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Utilizzatore in relazione:
 - Ad ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla fruibilità di quanto messo in disponibilità dell'Utilizzatore, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore, e delle misure che intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
 - L'instaurazione di procedimenti giudiziali o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario stesso, laddove ne possa conseguire la propria impossibilità o incapacità ad adempiere correttamente le obbligazioni di cui al presente contratto;
 - Ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto, ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere correttamente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dall'Utilizzatore, durante la fase di messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto, con mezzi idonei a provarne l'avvenuta comunicazione (raccomandata AR, PEC, ecc.).

Infine il Concessionario s'impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, di sicurezza, contributiva, previdenziale e fiscale.

Art.6. Oneri a carico del Concessionario

Oltre a tutti gli oneri di cui il Concessionario si fa carico, derivanti dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità contrattuali espressamente previsti nel presente contratto, con la partecipazione alla gara il Concessionario ha preso coscienza dello stato di fatto dell'Impianto di Illuminazione Pubblica esistente, ha preso atto ed accettato che l'Utilizzatore possa in ogni momento della fase di esecuzione dei lavori, sempre previo preavviso con le modalità più avanti specificate, sottoporre gli apparecchi illuminanti di nuova installazione a controlli ed analisi atte ad attestare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate in sede di gara.

A titolo di esempio e in forma non esauriente sono a tra gli oneri a carico del Concessionario per la corretta esecuzione del servizio la disponibilità a suo favore di tutti gli attrezzi, le macchine, le scale, ecc., necessariamente collaudati e dichiarati idonei; l'effettuazione del servizio con proprio personale qualificato, tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo, la disponibilità e l'uso di idonea segnaletica stradale, mobile ad uso cantiere, tutto nel rispetto tutte le Leggi in materia di sicurezza antinfortunistica e di polizia stradale.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Pianiga.

Il concessionario effettuerà la comunicazione, se dovuta, all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, dell'AVVENUTA DENUNZIA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ED ANTI-INFORTUNISTICI, la trasmissione periodica dei versamenti agli enti di cui sopra e l'invio, entro i termini prefissati dalla stessa Amministrazione appaltante, di tutte le notizie relative alla manodopera impiegata nei lavori;

Il Concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto della presente concessione le condizioni normative e retribuite previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.

Il Concessionario è comunque in ogni caso obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le norme di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, in considerazione anche dei luoghi di allestimento dei cantieri che andranno ad interessare la viabilità pubblica.

In capo al Concessionario, inoltre, è ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danni a cose e/o persone ricadrà in ogni caso sulla ditta che si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla Direzione Lavori ed alla sorveglianza da ogni responsabilità Civile e Penale anche rispetto a terzi.

Art.7. Obblighi del Concedente

1. Il Concedente nomina, a sensi dell'art.101, comma 1 del D.Lgs.50/2016 un Responsabile del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento deve nominare il Direttore dell'esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto
2. Il Concedente è tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all'art.9 con le modalità ivi disciplinate.
3. Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle

aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art.10.

4. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (RUP o al Direttore dell'esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.
5. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo art.10.
6. Il Concedente è inoltre tenuto ripristino a sue spese dei danni causati alle apparecchiature del Concessionario da terzi, causa atti di vandalismo, incidentalità, vetustà dei pali o delle linee elettriche, eventi naturali e calamitosi, eventualmente ricorrendo all'opera del Concessionario che predisporrà il preventivo utilizzando il prezzario LL.PP. della Regione Veneto vigente in quel momento e soggetto al ribasso specificamente offerto in gara.

Art.8. Attuazione del Contratto

1. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI, GESTIONE DELLE FORNITURE E LAVORI

- 1.1. La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.
- 1.2. Il verbale contiene l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.
- 1.3. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Concedente conferisce mandato al Concessionario affinché provveda a:
 - a) stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1705 codice civile, il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con l'impresa distributrice competente ed il contratto di dispacciamento con TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ed a svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento del mandato medesimo.
 - b) sottoscrivere, in nome e per conto del Concedente, del contratto o documento analogo, inerente il servizio di connessione. Il mandato è irrevocabile fino alla scadenza del contratto di Concessione.
- 1.4. Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Di gara.
- 1.5. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP, con redazione di specifico certificato di ultimazione lavori, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

2. FASE DI FORNITURA. In capo al Concessionario sono la progettazione esecutiva con le verifiche illuminotecniche e la fornitura e montaggio delle apparecchiature previste con il presente contratto: il Concessionario assume pertanto il rischio di verifica e fornitura con montaggio, impegnandosi a sostenere gli eventuali addizionali oneri connessi alle realizzazioni suddette, eventualmente generati da ritardo nei tempi di consegna dei materiali, mancato rispetto degli standard, l'aumento dei costi, inconvenienti tecnici, mancato completamento, le esternalità negative che comportino il pagamento di indennizzo a terzi. Il Concessionario ha la facoltà di introdurre le eventuali variazioni finalizzate ad una maggiore economicità di montaggio o gestione, nel rispetto delle prescrizioni tecniche derivanti dagli atti di gara e delle norme. Le variazioni in corso d'opera sono ad ogni effetto proposte dal Concessionario all'Utilizzatore che avrà facoltà di rigettarle se ritenute non idonee.

3. FASE DI ESERCIZIO. La fase di esercizio coincide con l'effettiva messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto. Per messa a disposizione si intende l'onere assunto a proprio rischio dal Concessionario di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità di quanto realizzato, intendendosi per tale l'effettivo funzionamento di quanto oggetto del presente contratto, conformemente agli standard richiesti dagli elaborati tecnici della gara. Rimane in capo al Concessionario la gestione tecnica degli interventi per tutto il periodo della concessione, essendo la disponibilità degli stessi subordinata al loro corretto funzionamento in tutte le loro parti. In particolare è a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate, con esclusione degli interventi causati da atti vandalici, incidenti stradali o di altro genere che determinino il danneggiamento dei prodotti installati o altre cause non imputabili al Concessionario. Rimangono nelle facoltà dell'Utilizzatore il monitoraggio del funzionamento delle apparecchiature installate, nonché tutte le attività di regolazione, e modifica orari di accensione/spengimento che lo stesso riterrà opportuni nell'ottica di ottenere ulteriori risparmi energetici.

- 3.1. **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.** Il servizio di manutenzione in oggetto, dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- 3.1.1. Salvaguardare la pubblica incolumità;
- 3.1.2. Mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza tutti gli impianti;
- 3.1.3. Contenere le spese per consumi Enel;
- 3.1.4. Regolarizzare impianti alle norme vigenti e future;

- 3.1.5. Mantenere aggiornata la documentazione e gli impianti accertando l'esatta consistenza degli stessi;
- 3.1.6. Procedere alle verifiche periodiche biennali/quinquennali e straordinarie prescritte ai sensi del D.P.R. 462/2001 tramite "Organismo Autorizzato";
- 3.1.7. Costruzione e completamento di modesti impianti di pubblica illuminazione interni/esterni di fabbricati comunali;
- 3.1.8. Rimessa in ripristino dei danni prodotti in seguito ad incidenti stradali.

3.1.9. Il servizio appaltato comprende:

- 3.1.9.1. "Manutenzione ordinaria": l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.
- 3.1.9.2. "Manutenzione programmata preventiva": manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.
- 3.1.9.3. "Manutenzione straordinaria": s'intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento sistematiche, modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine s'intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di parti elettriche) e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma", alla "messa in sicurezza" ed all'eliminazione delle "situazioni di pericolo".
- 3.1.9.4. Gli interventi urgenti per l'eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa recare pericolo alla pubblica incolumità;
- 3.1.9.5. Rilevazione e segnalazione al Comando di Polizia Locale, possibilmente con le notizie raccolte in loco, sui responsabili di eventuali guasti e rotture provocate all'impianto per incidenti stradali, vandalismo ed altro.
- 3.1.9.6. Non è consentito mutare la potenza delle lampade dei singoli punti luce, così pure non è consentita la sostituzione dei componenti con altri di caratteristiche diverse da quelle esistenti sull'impianto.

3.2. Gestione del Servizio: ordini e progressione lavori – Il Concessionario all'atto dell'inizio del servizio dovrà essere in possesso di un recapito telefonico fisso, mobile e fax, attraverso il quale sia possibile comunicare con lo stesso 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno per casi urgenti di pronto intervento, come:

- caduta fili in tensione o per casi che possono far sorgere pericolo alla pubblica incolumità
- nei periodi di consultazioni elettorali, per consentire il regolare svolgimento delle stesse.

Le chiamate per motivi non inerenti al normale servizio di gestione, non imputabili a disservizi da parte del Concessionario, saranno addebitate all'Amministrazione con le modalità previste per i lavori di manutenzione, applicando Il prezzario LL.PP. della Regione Veneto nell'ultima versione approvata dalla Regione ed al netto del ribasso offerto in gara.

Non è previsto alcun maggiore compenso per la reperibilità /disponibilità come sopra descritta.

Le richieste di intervento per l'*ordinaria manutenzione* verranno effettuate attraverso apposite "schede di segnalazione guasti" trasmesse di norma al Concessionario tramite e-mail. Su dette schede, la Ditta dovrà programmare i tempi di intervento, da effettuarsi **entro i successivi tre (3) giorni (Intervento con priorità 1)**.

In casi di particolare pericolo per la pubblica incolumità (illuminazione incroci, ecc.) la Ditta dovrà intervenire immediatamente, previo semplice avviso telefonico o mediante fax, e comunque **entro le successive tre ore (Intervento con priorità 2)**.

Il Concessionario o suo personale dipendente dovrà con cadenza mensile presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale Settore Gestione Lavori Pubblici, Patrimonio il primo mercoledì del mese alle ore 8.30, o altro giorno da concordare tra le parti, per la verifica del servizio in corso.

Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri del Concessionario, con proprio personale, attrezzi e macchine necessarie al servizio di manutenzione, riparazione dell'impianto e all'installazione e ricambio di lampade, portalampade, reattori, ecc.;

Il Concessionario, prima di iniziare ogni lavoro deve avere la certezza della preventiva copertura finanziaria, per cui, deve accertarsi tramite il Responsabile del Servizio e tenere aggiornata tramite proprio personale, la contabilità dei lavori.

4. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

- 4.1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo.
- 4.2. All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verrà dato atto di

Ranzato Impianti S.r.l.

Via Germania, 34 · 35127 · PADOVA · zona industriale · Tel +39 049 5848686 / +39 049 9740141
Fax +39 049 9740008 · info@ranzatoimpianti.it · pec@pec.ranzatoimpianti.it · www.ranzatoimpianti.it
P. iva / Cod. Fisc. / Registro Imprese di Padova nr. 03121000271 · Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario, quest'ultimo dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.

4.3. Il Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato elettrico, deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto della concessione.

5. PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Descrizione	Valore della penale
Ritardo nell'esecuzione dei lavori di adeguamento, efficientamento ed ampliamento previsti nel progetto esecutivo	1,00‰ (uno per mille) del canone annuo di concessione per ogni giorno di ritardo
Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi concordati	€150 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Capitolato di Appalto	Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti
Mancata rispondenza dei contenuti del piano di manutenzione ai requisiti previsti dal Capitolato di Appalto	€150 per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non conformità rispetto ai termini previsti nel Capitolato di Appalto
Mancato rispetto tempo di intervento "priorità 1"	€50 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto di intervento "priorità 2"	€50 per ogni ora di ritardo
Mancato rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto	€1000 per ogni inadempimento rilevato
Mancato rispetto delle date di consegna al RUP del progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo	€50 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti (rif. art.3 della Convenzione)
Mancato rispetto delle date convenute per la manutenzione straordinaria	€50 per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento
Ritardo nel rendere disponibile, installato e funzionante, il software di telecontrollo per la verifica delle modalità di funzionamento, modalità di programmazione della dimmerazione e scarico dei dati di funzionamento, presso la sede municipale – Ufficio Tecnico.	€50 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio Concessione.
Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce (interventi in "priorità 1"). La penale si applica qualora il rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell'anno precedente e quello dell'anno in corso sia al di sotto della soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto di calcolo assumendo che il valore del tasso di guasto dell'anno precedente sia pari al 12%.	250 €/anno

I giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del R.U.P o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. procederà senza indugio all'applicazione della penalità detraendo i corrispondenti importi dalla prima rata di canone concessorio da pagarsi successivamente al riscontro delle inadempienze, eventualmente escutendo il pari importo dal deposito cauzionale definitivo e a darne notizia al Concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio,

si avvieranno le procedure previste dall'art.176 del Codice D.Lgs. 50/2016

6. SUBAPPALTO

Il Concessionario potrà subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto nell'offerta ai sensi dell'art.174 del D.lgs. n.50/2016.

Art.9. Finanziamento delle opere - Canone di concessione – Servizi aggiuntivi

1. FINANZIAMENTO DELLE OPERE

- 1.1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle stesse, e si farà carico di tutti i costi relativo alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione.
- 1.2. Ai sensi dell'art.183, comma 15-19 e Art.179 comma 3 del D.lgs. n.50/2016, il Concessionario sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il piano economico finanziario allegato all'offerta nel quale vengono definitivi l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente concessione. Qualora il canone di cui all'art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell'offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente. A titolo esemplificativo, tra le cause che possono determinare uno squilibrio economico, citiamo il prolungamento, oltre i tempi previsti, dei lavori per l'efficienza energetica oppure un andamento dei prezzi di acquisto di energia elettrica, dei materiali e/o della manodopera che risultassero non coperti dal criterio di aggiornamento prezzi.

2. CANONE DI CONCESSIONE

- 2.1. Il Concessionario è retribuito con un corrispettivo, corrispondente al canone di concessione, soggetto a rivalutazione monetaria secondo le previsioni di seguito riportate.
- 2.2. Il canone di concessione annuo è di €200.000,00 (duecentomila/00), oltre IVA vigente, al lordo del ribasso offerto;
- 2.3. La rivalutazione del canone annuo avverrà con indicizzazione riferita alla variazione del prezzo dell'energia elettrica per un consumatore domestico tipo in maggior tutela, come rilevabile dal sito dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, variazione tra i valori rilevabili nel TERZO trimestre di ogni anno, con applicazione della variazione rilevata ad iniziare dal canone dell'anno successivo. L'indicizzazione avverrà con applicazione del coefficiente offerto in base di gara.
- 2.4. Il canone annuo aggiuntivo per ogni ulteriore punto luce posto in manutenzione e gestione al concessionario dopo la realizzazione delle opere di efficientamento e ampliamento come proposte con la presente gara (a far data dal momento dell'effettiva messa in gestione al Concessionario) è di €71,50 (settantuno/50), oltre IVA vigente, al lordo del ribasso offerto;
- 2.5. Il canone di concessione, eventualmente integrato, verrà riconosciuto al Concessionario in rate trimestrali ciascuna dell'importo pari ad un quarto del canone annuo, da corrispondere per 60 trimestri (15 anni), previa emissione di regolare fattura a fine mese, da liquidare entro i successivi 30 giorni;
- 2.6. La prima fattura (corrispondente al canone per il primo trimestre) sarà emessa nel giorno di ultimazione lavori, come risulterà dallo specifico certificato sottoscritto dal R.U.P..
- 2.7. Da quella data verrà conteggiata la durata della concessione di 60 trimestri (15 anni).
- 2.8. In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all'esecutore esclusivamente gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs.192/2012;
- 2.9. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall'esecutore nel rispetto della Legge n.136/2010; L'Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concessionario, a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/93 e smi

3. SERVIZI AGGIUNTIVI

- 3.1. Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto definitivo, potranno essere richiesti dal Concedente entro i limiti di cui all'articolo 125 del D.Lgs. n.50/2016.
- 3.2. A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione dell'eventuale progetto definitivo e/o di gara e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nel Prezziario LL.PP. della Regione Veneto nell'ultima versione approvata dalla Regione, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.
- 3.3. Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente.
- 3.4. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente in merito all'approvazione dei Servizi aggiuntivi.
- 3.5. Al ricevimento dell'atto di approvazione, che pertanto costituisce l'ordine formale del Concedente per l'erogazione dei servizi, il Concessionario darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l'esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.
- 3.6. Per ciascuna partita di attività commissionata, il Concessionario fatturerà al Concedente l'importo concordato per stati

d'avanzamento lavori, per ogni partita di lavori commissionati.

Art.10 Progettazione, varianti – Autorizzazioni amministrative - Collaudo

1. PROGETTAZIONE ED EVENTUALI VARIANTI

- 1.1. Alla stipula della presente Concessione il progetto di gara, presentato in sede di offerta, verrà approvato dall'Amministrazione comunale con Determinazione Dirigenziale.
- 1.2. Per la successiva fase progettuale, il Concessionario ha l'obbligo di produrre progetti idoneamente verificati. L'attività di verifica verrà svolta dal RUP ai sensi dell'art.26, comma 6 lettera b del D.L. n. 50/2016;
- 1.3. Il Concessionario sottopone all'approvazione del RUP, il progetto di gara delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente convenzione;
- 1.4. L'approvazione del progetto di gara viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al progetto definitivo, al documento contrattuale e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- 1.5. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto di gara degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.
- 1.6. In fase di approvazione del progetto di gara il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento della Regione Veneto ultimo approvato e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art.32 DPR n. 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.
- 1.7. In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al contratto potranno essere apportate modifiche e varianti, con le modalità e nei termini previsti dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

2. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

- 2.1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.
- 2.2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

3. COLLAUDO

- 3.1. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designerà un Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d'opera delle opere. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.
- 3.2. Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l'ultimazione di tali parti al RUP. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".
- 3.3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.
- 3.4. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:
 - 3.4.1. durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo

- finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- 3.4.2. nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.
- 3.5. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art.227 del DPR n. 207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art.22.

Art.11. Spese, imposte e tasse

Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico esclusivo del Concessionario, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti.

Art.12. Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010 n.136 e D.L.12.11.2010 n.187)

Ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010, il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Art.13. Definizione delle controversie

1. PROCEDURA PER CONTESTAZIONI ED AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
 - 1.1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.
 - 1.2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.
 - 1.3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.
 - 1.4. La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.
2. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma 1 e dell'art.206 del D.Lgs.50/2016 e il Concessionario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art.14. Elezione di domicilio

Le parti eleggono domicilio come segue:.....

Art.15. Modifiche e revisione della concessione

1. La presente, costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse. Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente documento dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.
2. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni economiche e finanziarie tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In particolare, con riferimento al Piano economico e finanziario facente parte dell'offerta economica di gara e del relativo foglio di calcolo connesso, si valuteranno le variazioni che avrà il **TIR del progetto** durante l'attuazione della concessione. In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del PROGETTO DELL'OFFERTA effettuata dal Concessionario.
3. Qualora ve ne siano i presupposti, si darà luogo alla revisione del canone solo qualora le variazioni del canone siano superiori al 10% del canone stesso: l'eventuale variazione del canone verrà applicata unicamente per la parte eccedente l'**alea del 10%**.
4. Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione favorevole al Concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, al netto dell'alea di cui al punto precedente, verrà riconosciuta una revisione della concessione a vantaggio del Concedente per la parte eccedente l'**alea del 10%**.
5. Ai sensi dell'art.182, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, è facoltà del Concedente sottoporre la revisione delle condizioni di equilibrio economico finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di Consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità). In caso di mancato accordo sul detto riequilibrio del piano economico finanziario, le Parti potranno esercitare il diritto di recesso. In tal caso il Concessionario avrà diritto al valore delle opere realizzate, nonché degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
6. L'istanza di revisione dovrà essere comunicata all'altra parte secondo quanto previsto dall'art.13.
7. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione e all'eventuale successiva modifica contrattuale.
8. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento al "cosa" ma non al "quanto" della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui all'art.13 escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalità di attuazione della

revisione. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procederà come segue:

- 8.1. ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione non si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui all'art.13, la parte istante avrà diritto di recedere dalla/revocare la concessione;
- 8.2. ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui all'art.13, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimento amministrativo.

Art.16. Assicurazioni, Garanzie, Cauzioni

Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell'art.103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i, una cauzione definitiva dell'importo di € _____(cifre e lettere) ridotta al 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da _____ in data _____.

L'Aggiudicatario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.

Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art.103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le parti.

Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art.183, secondo periodo del comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di €.....(.....), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, il Concessionario:

- ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O, n° _____
- stipulata con _____ in data _____ con un massimale RCT di _____ (non inferiore a €2.000.000,00) e con un massimale di RCO di _____ (non inferiore a €2.000.000,00);
- ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell'art.103 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016, emessa in data _____ da _____ e con massimali pari ad € _____, par all'importo di contratto, per la sezione danni, e €500.000,00 per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Art.17. Clausola Risolutiva Espressa

1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente art.13, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.
2. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso - fatti salvi maggiori danni -, sarà in ogni caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva di:
 - il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.
3. Fermo restando quanto descritto all'art.8, punto 5, del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.

Art.18. Riservatezza della documentazione – Privacy - Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente bozza di convenzione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art.19. Proprietà degli impianti

Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente, che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell'art.17.

Art.20. Proprietà intellettuale)

1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, potrà essere consentito gratuitamente al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettuali in

capo al Concessionario.

Art.21. Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole riportate.

Art.22. Registrazione

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina.

Scritto con sistema di videoscrittura in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, si compone di n.11 pagine intere e sin qui della presente.

L'Utilizzatore.....

Il Concessionario.....

Pianiga li.....